

Regolamento:

INSERIMENTO IN ATTIVITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DI PROGRAMMA AI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI

Sommario

Art. 1	3
Premesse	3
Art. 2	3
Riferimenti normativi.....	3
Art. 3	3
Inserimento in attività assistenziale	3
Art. 4	4
Tipologia di programma.....	4
Art. 5	5
Modalità attuative assegnazione incarichi Professori I Fascia (Professori ordinari).....	5
Art. 6	5
Modalità attuative assegnazione incarichi Professori II Fascia (Professori associati)	5
Art. 7	6
Graduazione dell'incarico	6
Art. 8	7
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	7
Art. 9	7
Durata e Revoca.....	7
Art. 10	7
Verifica e Valutazione	7
Art. 11	7
Validità e modifiche al Regolamento.....	7
Art. 12	7
Disposizioni finali	7

Art. 1 Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'inserimento in attività assistenziale, l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi di responsabilità di Programma sulla base di quanto previsto rispettivamente dall'art. 5 del D.Lgs. 517 del 21.12.1999 e dal Protocollo d'Intesa di cui alla D.G.R. n. 34/3 del 12/07/2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari. L'AOU di Cagliari e l'AOU di Sassari in accordo l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Sassari e l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale adottano il presente Regolamento fine di garantire uniformità a livello regionale nell'applicazione delle procedure di inserimento in attività assistenziale e conferimento e revoca degli incarichi di Programma ai profesori ordinari e associati. L'obiettivo è la valorizzazione delle competenze e della profesionalità del personale docente universitario.

Art. 2 Riferimenti normativi

- D.Lgs 517/99 *"Disciplina dei rapporti tra il SSN ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30.11.1998 n. 419"*;
- Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. n. 34/3 del 12.7.2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari in applicazione del D.Lgs 517/99;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 752 del 6.07.2023 di approvazione del *"Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali - Area contrattuale della Dirigenza Sanitaria" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari"*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 604 del 13.06.2023 di approvazione del *"Regolamento il conferimento e la graduazione degli incarichi del personale dirigente dell'Area Sanità e P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale"* dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Art. 3 Inserimento in attività assistenziale

1. I principi che caratterizzano le Aziende Ospedaliere Universitarie sono l'efficacia, efficienza, qualità dell'attività integrata tra assistenza, didattica e ricerca nell'interesse congiunto della tutela della salute collettiva. L'obiettivo è quello di garantire lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo e la reciproca informazione e consultazione che portano inevitabilmente ad una inscindibilità delle attività di didattica, ricerca con l'assistenza. Al fine di garantire ed attuare concretamente il principio cardine di inscindibilità dell'attività assistenziale da quella didattica e scientifica/ricerca, il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Regione, considerati anche gli atti di programmazione dell'Università, definisce la dotazione organica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria sulla base dei posti letto individuati nella rete ospedaliera regionale e degli ulteriori eventuali parametri introdotti da norme e atti di indirizzo nazionali e regionali. Concorrono alla determinazione del fabbisogno del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria i

docenti (professori e ricercatori) e le figure professionali equiparate per legge, il personale dipendente dall'Università che presta attività assistenziale presso l'Azienda. Il personale universitario tecnico e amministrativo, per poter concorrere alla formazione della dotazione organica deve essere in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla normativa del Servizio Sanitario Nazionale od equipollenti, del comparto universitario e, ove richiesto, del diploma di laurea e dell'iscrizione all'albo professionale.

2. Non rientra nella dotazione organica il personale universitario amministrativo, tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.
3. L'Azienda Ospedaliero Universitaria, garantisce comunque l'inserimento del personale docente e ricercatore in attività assistenziale compatibilmente con i posti disponibili risultanti da PTFP e con la programmazione universitaria che dovrà pervenire all'attenzione delle AOU entro il 30 ottobre di ciascun anno al fine di consentire l'inserimento delle risorse nel PTFP.

Art. 4 **Tipologia di programma**

1. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice.
2. Il presente regolamento si applica ai soggetti di seguito specificati:
 - **Professori Universitari di prima Fascia** (Professori Ordinari) ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di Struttura Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale o di Struttura Semplice (articolazione di SC) all'interno dell'Azienda, per i quali il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, secondo le modalità di cui all'art. 5 **affida** la responsabilità e la gestione di programmi, di seguito denominati **programmi di tipo "A"**, infra o interdipartimentali o in staff alla Direzione generale, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale;
 - **Professori Universitari di seconda Fascia** (Professori Associati) ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di Struttura Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale o di Struttura Semplice (articolazione di SC) all'interno dell'Azienda, per i quali il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, secondo le modalità di cui all'art. 6 **può** affidare la responsabilità e la gestione di analoghi programmi ma di minore complessità e rilevanza di seguito denominati **programmi di tipo "B"**.
 - **Ricercatori Universitari di tipo A e tipo B** si rimanda a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs 517/99,

Delib.G.R. n. 34/3 del 12.7.2017 Il regolamenti Aziendali solo su ricercatori di tipo A(deliberazione Aou di SS n. 1042 del 28.12.2018).

Art. 5 Modalità attuative assegnazione incarichi Professori I Fascia (Professori ordinari)

1. Il Direttore di Struttura congiuntamente con il Direttore di Dipartimento presentano la richiesta di **Programma di tipo A** al Direttore Generale (da attribuire obbligatoriamente). L'iter di approvazione del Programma prevede che la proposta sia inoltrata dalla Direzione Generale per il tramite dei competenti uffici all'Organo d'Indirizzo e successivamente al Collegio di Direzione i quali esprimeranno un parere obbligatorio ma non vincolante. Il Rettore dovrà essere sentito con un'informativa specifica o attraverso la partecipazione alle riunione dell'Organo d'indirizzo e del Collegio di direzione.
2. I programmi verranno assegnati in base a quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento e dovranno prevedere gli elementi minimi di seguito specificati:
 - denominazione programma assistenziale;
 - obiettivi/scopo del programma;
 - descrizione dettagliata del programma;
 - ricadute scientifico-didattiche previste;
 - ricadute clinico gestionali previste;
 - indicazione della Struttura/Dipartimento presso la quale dev'essere incardinato;
 - indicazione delle Strutture/Dipartimento coinvolte nella realizzazione del Programma;
 - un cronoprogramma adeguato agli obiettivi prefissati.
3. Dell'attività svolta dovrà essere redatta relazione con cadenza annuale. I programmi sono caratterizzati, in fase di progettazione da contenuti coerenti tra le esigenze e gli indirizzi aziendali, il settore scientifico disciplinare di inquadramento e la specializzazione posseduta.
4. L'incarico di Programma di Prima Fascia (Professori Ordinari) potrà essere conferito successivamente all'ingresso in assistenza e in ogni momento dell'anno, la sua graduazione può variare secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
5. Il Direttore Generale provvederà a conferire l'incarico tramite apposito atto deliberativo.

Art. 6 Modalità attuative assegnazione incarichi Professori II Fascia (Professori associati)

1. Il Direttore di Struttura congiuntamente con il Direttore di Dipartimento presentano la richiesta di **Programma di tipo B** al Direttore Generale (da attribuire facoltativamente e coerentemente con la programmazione del Piano triennale del Fabbisogno del personale - PTFP). L'iter di approvazione del Programma prevede che la proposta sia inoltrata dalla Direzione Generale per il tramite dei competenti uffici all'Organo d'Indirizzo e successivamente al Collegio di Direzione i quali esprimeranno un parere obbligatorio ma non vincolante. Il Rettore dovrà essere

sentito con un'informativa specifica o attraverso la partecipazione alle riunioni dell'Organo d'indirizzo e del Collegio di direzione.

2. I programmi verranno assegnati in base a quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento e dovranno prevedere gli elementi minimi di seguito specificati:
 - denominazione programma assistenziale;
 - obiettivi/scopo del programma;
 - descrizione dettagliata del programma;
 - ricadute scientifico-didattiche previste;
 - ricadute clinico gestionali previste;
 - indicazione della Struttura/Dipartimento presso la quale dev'essere incaricato;
 - indicazione delle Strutture/Dipartimento coinvolte nella realizzazione del Programma;
 - un cronoprogramma adeguato agli obiettivi prefissati.

3. Dell'attività svolta dovrà essere redatta relazione con cadenza annuale. I programmi sono caratterizzati, in fase di progettazione da contenuti coerenti tra le esigenze e gli indirizzi aziendali, il settore scientifico disciplinare di inquadramento e la specializzazione posseduta.
4. L'incarico di Programma di Seconda Fascia (Professori Associati) potrà essere conferito successivamente all'ingresso in assistenza e nel periodo intercorrente tra l'approvazione annuale del PTFP (prevista per il 15 novembre di ogni anno) ed il 31 dicembre di ogni anno. La sua graduazione può variare secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui dovessero pervenire richieste eccedenti le disponibilità economico-finanziarie rispetto alla programmazione, l'Organo di indirizzo dovrà esprimere all'interno del parere obbligatorio ma non vincolante una valutazione in termini di priorità al fine di far emergere quale siano i programmi di Tipo B maggiormente aderenti agli obiettivi strategici Aziendali.
6. Il Direttore Generale provvederà a conferire l'incarico tramite apposito atto deliberativo.

Art. 7 **Graduazione dell'incarico**

1. I predetti Programmi saranno graduati considerando il peso attribuito alla struttura a cui afferisce il Programma. Il valore attribuito al Programma sarà la risultante tra il "peso della struttura" moltiplicato per la media dei coefficienti dei parametri sotto riportati ed attribuiti alla proposta di Programma da parte dell'Organo di indirizzo:
 - Rilevanza strategica del Programma rispetto agli obiettivi aziendali
 - (Coefficiente: alta 1 – media 0,75, - bassa 0,5);
 - Grado di innovazione del programma
 - (Coefficiente: alta 1 – media 0,75, - bassa 0,5);
 - Presenza Scuola di Specializzazione relativa alla specifica disciplina
 - (Coefficiente: SI 1 – NO 0);

La formula per il calcolo del Peso del Programma è di seguito riportata:

$$\text{PESO PROGRAMMA} = \text{Peso struttura di afferenza} \times \frac{\text{Coefficiente 1} + \text{Coefficiente 2} + \text{Coefficiente 3}}{3}$$

Art. 8 STRUTTURA DI RIFERIMENTO

1. Il Responsabile dell'incarico di programma afferisce alla struttura nella quale si attua, in prevalenza, l'attività connessa al programma stesso ed è pertanto tenuto a concorrere in conformità al programma assegnato e allo svolgimento dell'attività assistenziale.

Art. 9 Durata e Revoca

1. Gli incarichi di **Programma di tipo A** sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette in relazione alla natura e alla complessità del programma attribuito.
2. Gli incarichi di **Programma di tipo B** sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata pari ad anni uno.
3. Gli incarichi possono essere revocati dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dal Direttore di Dipartimento di afferenza, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o responsabilità grave e reiterata.
4. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico secondo le modalità di cui all' art. 57 del vigente C.C.N.L. – Area Sanità. Con l'atto di rinnovo il Direttore Generale può disporre modifiche o integrazioni ai contenuti e agli obiettivi già previsti.

Art. 10 Verifica e Valutazione

1. La valutazione degli incarichi si svolge con le modalità previste per la generalità degli incarichi dirigenziali aziendali ed è finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 11 Validità e modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento composto da n. 7 pagine a 12 articoli e può essere oggetto di modificazione, integrazione qualora se ne ravvisi la necessità. Entra in vigore con l'adozione di apposito atto deliberativo di approvazione da parte della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia di cui trattasi.